



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Decisione n. 3/2026

Procedimento 3/2026

Oggetto: Campionato Italiano a Squadre Serie B - Play Off, svoltosi in Milano il 7-10.05.2026.

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Luca Sanzi

PREMESSO IN FATTO

- dalla lettura dei referti arbitrali trasmessi dal Giudice Arbitro relativi alla manifestazione in oggetto, la Società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GENOVA BADMINTON CLUB (cod. aff.1551) è risultata presente con formazione incompleta per tre incontri, e precisamente quelli contro la BC Catania (del 09.5.2026), la Acqui Badminton (del 09.05.26) e la Paternò BC (del 10.05.26).

CONSIDERATO

- che con ordinanza del 4 giugno u.s., è stato anzitutto contestato alla medesima ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GENOVA BADMINTON CLUB che tale violazione si pone in contrasto col precetto contenuto nell'articolo 3.13.2 del Regolamento delle Gare, da leggersi nell'ambito sistematico dell'ordinamento della Federazione Italiana Badminton anche in relazione agli articoli 1 e 2 del Regolamento di Giustizia ed all'articolo 7 dello Statuto Federale. Contestualmente è stato disposto che in data odierna si sarebbe provveduto alla decisione sul caso in questione concedendo i termini di cui all'articolo 84 del Regolamento di Giustizia al fine di prendere posizione sui fatti sopra indicati.

PRESO ATTO

- che nel termine così concesso la ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GENOVA BADMINTON CLUB ha fatto pervenire memoria difensiva.

CONSIDERATO

- che con tale memoria è stato dedotto che l'incompletezza di cui sopra è stata causata dalla improvvisa assenza delle atlete Inhula Anastasiia (che è dovuta andare in Ucraina per disputare dei campionati utili per le qualificazioni europee di Badminton per sordi) e di Moiseieva Oleksandra (che è dovuta inaspettatamente partire per la Cina per motivi di lavoro)

RITENUTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

- Quanto dedotto dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Genova Badminton Club non può sottrarre la stessa alla responsabilità per quanto oggetto del presente procedimento, considerato che la ridetta Società, nel dedurre da una parte l'assenza delle proprie giocatrici come fatto imprevedibile, al tempo stesso riconosce che le conseguenze di ciò (e dunque evidentemente anche quelle regolamentari) si sarebbero potute risolvere sol schierando altre atlete durante la precedente fase a girone, cosa di certo possibile. A fronte di ciò, le esigenze di regolarità delle competizioni non possono che prevalere.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo esame, esaminati i documenti ed in osservanza delle norme federali:


P.Q.M.

- Conferma il risultato ed il punteggio di cui al Referto di Gara del Giudice Arbitro.
- Deplora a norma dell'articolo 21 del Regolamento di Giustizia la Società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GENOVA BADMINTON CLUB (cod. aff.1551) avvertendola, che il ripetersi della violazione oggetto del presente procedimento comporterà sanzioni più gravi.

Così deciso il 11 giugno 2026

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE:

Avv. Luca Sanzi



Si comunichi alle parti interessate.